



**ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI**  
**ED ESPERTI CONTABILI**  
**DI LECCO**

***Gli adempimenti ordinari del curatore nella nuova L.F.***

***A cura della***

***Commissione di studio***  
***in materia fallimentare e concorsuale***



## Adempimenti del Curatore nel Fallimento

### **ADEMPIMENTI ORDINARI**

	<b>Normativa in vigore</b>		<b>Precedente normativa</b>	
	Termini	Riferimenti normativi L.F.	Termini	Riferimenti normativi L.F.
Richiedere il pagamento immediato dei crediti ai debitori risultanti dalla contabilità e, qualora la contabilità sia assente oppure non aggiornata, richiedere il pagamento sulla base della documentazione comunque rinvenuta e delle notizie avute dal fallito durante l'interrogatorio.	Nel più breve tempo possibile.		Nel più breve tempo possibile.	
Licenziare i dipendenti risultanti dal libro matricola e in forza alla data del fallimento, salvo l'ipotesi di esercizio provvisorio o di affitto di azienda <sup>1</sup> .	Nel più breve tempo possibile.		Nel più breve tempo possibile.	
Verificare se vi erano, oltre a quelli legali, amministratori di fatto, accomandanti ingeritisi, o ditte individuali dei soci falliti; in caso affermativo riferire immediatamente al Giudice Delegato	Nel più breve tempo possibile.	Art. 147 III comma.	Nel più breve tempo possibile.	Art. 147 II comma.

<sup>1</sup> Valutare l'opportunità di procedere al licenziamento o di instaurare altre procedure di tutela dei lavoratori quale cassa integrazione guadagni, mobilità ordinaria e piccola mobilità.



per i provvedimenti del caso (estensione del fallimento).				
Procedere alla vendita dei beni mobili e immobili del fallimento.	Una volta approvato il programma di liquidazione; procedere secondo le autorizzazioni ivi previste.	Artt. 104-ter e 107.	Nel più breve tempo possibile.	Artt. 104 e 108.
Predisporre la dichiarazione dei redditi relativa alla frazione di esercizio inizio anno – data fallimento.	Entro nove mesi dalla dichiarazione di fallimento (segue eventuali modifiche dei termini ordinari di invio)			
Predisporre la relazione semestrale sulle attività svolte dal Curatore.	Entro 6 mesi dal deposito della relazione ex art. 33 I comma <sup>2</sup> .	Art. 33 V comma.	Adempimento non presente	
Esaminare le opposizioni dei creditori ammessi allo stato passivo.		Artt. 99 e 100.		Artt. 98 e 99.
Esaminare le domande tardive di insinuazione al passivo <sup>3</sup> .	Possibilità per i creditori di depositare istanza tardiva entro il termine di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. La fissazione dell'u-	Artt. 101 e 95 <sup>5</sup> L.F.	Possibilità per i creditori di depositare istanza in via tardiva con ricorso fino a che non siano esaurite le ripartizioni dell'attivo. L'udienza viene notificata al Curatore.	Art. 101.

<sup>2</sup> Dal deposito della relazione in Cancelleria Fallimentare e dalla contestuale comunicazione al CdC decorrono i 15 gg. in cui il comitato deve esprimere il proprio parere; nei successivi 15 giorni il Curatore deve procedere con il deposito della relazione in CCIAA (che deve quindi risultare depositata entro il trentesimo giorno dal termine della stessa). Il costo del deposito in CCIAA è determinato in misura fissa aprescindere dal tipo soggetto giuridico in € 10,00. Il curatore può anticipare i diritti camerale come "spese anticipate per conto della procedura".

<sup>3</sup> Per il vecchio rito in caso di Equitalia ed Inps è concessa una procedura abbreviata che evita al Curatore di comparire in udienza.



	dienza di verifica viene comunicata dalla cancelleria al Curatore <sup>4</sup> .			
--	--	--	--	--

### **ADEMPIMENTI RELATIVI AI RIPARTI PARZIALI**

Predisporre un piano di riparto parziale avendo cura di rispettare i vincoli di cui all'art. 113.	Laddove vi siano disponibilità, ma non oltre l'80% delle somme da ripartire.	Art. 110 I comma – Artt. 111 e 113.	Laddove vi siano disponibilità, ma non oltre il 90% delle somme da ripartire.	Art. 110 I comma – Artt. 111 e 113.
Inviare il piano di riparto al comitato dei creditori per il parere di assenso.		Art. 100 II comma.		Art. 100 II comma.
Acquisito il parere del Comitato dei Creditori, presentare il piano di riparto in cancelleria <sup>6</sup> .		Art. 100 II comma.		Art. 100 II comma.
Non appena il Giudice Delegato ne ha ordinato il deposito in cancelleria, avvisare i creditori tramite raccomandata A.R. <sup>7</sup> , compresi i creditori per i quali è in corso uno dei giudizi di Impugnazione (ex art. 98 L.F.).	Nel più breve tempo possibile.	Art. 110 II comma.	Nel più breve tempo possibile.	Art. 110 II comma.
Il Curatore deve recarsi in cancelleria per farsi consegnare il	I creditori hanno un termine di 15 giorni	Art. 110 II comma.	I creditori hanno un termine di 10 giorni	Art. 110 II comma.

<sup>5</sup> Il Curatore deve ripetere l'iter di cui agli articoli 95, 96 e 97 L.F. premurandosi di avvisare ex art. 97 tutti i creditori della procedura fallimentare e non solo quelli intervenuti in via tardiva.

<sup>4</sup>Per prassi del Tribunale di Lecco l'udienza di verifica delle istanze tardive non viene fissata prima del decorso di un anno dal decreto di esecutività dello stato passivo.

<sup>6</sup> Eventualmente pubblicare anche sul sito del Tribunale di Lecco.

<sup>7</sup> Solo per le procedure c.d. "vecchio rito" il curatore deve provvedere anche ad indicare le variazioni intervenute nello stato passivo.



piano di riparto e verificare se allo stesso sono state eventualmente allegare osservazioni da parte dei creditori.	dalla ricezione della comunicazione per il deposito delle osservazioni.		dall'avviso per il deposito delle osservazioni.	
Presentare istanza al Giudice Delegato per rendere esecutivo il progetto di riparto e richiedere l'autorizzazione al prelevamento delle somme.	Trascorsi 15 giorni dalla data del ricevimento dell'avviso da parte dei creditori.	Art. 115.	Trascorsi 10 giorni dalla data del ricevimento dell'avviso da parte dei creditori.	Art. 115.
Invitare i singoli creditori al ritiro degli assegni (quando possibile) oppure inviare gli assegni <sup>8</sup> con raccomandata A.R. e lettera accompagnatoria.	Nel più breve tempo possibile.		Nel più breve tempo possibile.	

### **ADEMPIMENTI RELATIVI AL RENDICONTO**

Predisporre il rendiconto finale della gestione <sup>9</sup> .	Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale.	Art. 116 I comma.	Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale.	Art. 116 I comma.
Depositare in cancelleria il rendiconto <sup>10</sup> e la richiesta di fissazione dell'udienza da parte del G. D.	Nel più breve tempo possibile.	Art. 116 II comma.	Nel più breve tempo possibile.	Art. 116 II comma.
Comunicare l'avvenuto deposito e	Nel più breve tempo	Art. 116 III comma.	Nel più breve tempo	Art. 116 III comma.

<sup>8</sup> Verificare con i creditori anche la possibilità di effettuare bonifici, con particolare riferimento ad enti od istituti (Equitalia Spa richiede il pagamento con bonifico).

<sup>9</sup> Verificare che non ci siano crediti da riscuotere e altri rapporti ancora da definire.

<sup>10</sup> Eventualmente pubblicare il rendiconto anche sul sito del Tribunale di Lecco al fine di consentire ai creditori "registrati" di prenderne visione senza recarsi in Cancelleria Fallimentare.



la data di fissazione dell'udienza di discussione ai creditori <sup>11</sup> ed al fallito.	possibile.		possibile.	
Discussione e approvazione da parte del Giudice Delegato del Rendiconto se non sono pervenute osservazioni <sup>12</sup> .	Trascorsi 15 giorni dal deposito in cancelleria disposto dal GD.	Art. 116 IV comma.	Trascorsi 15 giorni dal deposito in cancelleria disposto dal GD.	Art. 116 IV comma.
Presentare istanza di liquidazione del compenso, delle spese sostenute e di quelle successive ancora da sostenere <sup>13</sup> .	Una volta avvenuta l'approvazione del rendiconto.	Art. 117 I co.	Una volta avvenuta l'approvazione del rendiconto.	Art. 117 I co.
Liquidato il compenso e le spese, presentare istanza per il prelevamento delle somme liquidate.	Nel più breve tempo possibile.		Nel più breve tempo possibile.	

### **ADEMPIMENTI RELATIVI AL RIPARTO FINALE**

Vedi adempimenti relativi ai riparti parziali.				
--	--	--	--	--

### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CHIUSURA**

Depositare in cancelleria l'istanza al Tribunale per la chiusura del fallimento		Art. 118.		Art. 118.
---	--	-----------	--	-----------

<sup>11</sup> Solo per le procedure c.d. "vecchio rito" il curatore deve avvisare anche i creditori ammessi successivamente alla chiusura della verifica dello stato passivo ed ammessi al passivo fallimentare in via tardiva.

<sup>12</sup> In caso contrario si instaura giudizio di conto ex art. 189 cpc.

<sup>13</sup> Nel caso si debba procedere al successivo pagamento di importi privilegiati per lavoro dipendente, valutare in questa sede i costi per le eventuali prestazioni professionali da sostenere e da porre a carico della procedura fallimentare, quale l'eventuale nomina di un consulente del lavoro per gli adempimenti in qualità di sostituto di imposta (determinazione delle ritenute e redazione del relativo modello CUD).



Depositare il libro giornale del fallimento <sup>14</sup> .	Non appena possibile.		Non appena possibile.	
Comunicare all' Agenzia delle Entrate la chiusura della partita IVA <sup>15</sup> .	Entro 30 giorni dal decreto di chiusura.		Se non effettuato in precedenza, entro 30 giorni dal decreto di chiusura.	
Richiedere al Registro Imprese la cancellazione dell'impresa o della società.	Entro 30 giorni data decreto di chiusura.		Adempimento non presente.	
Comunicare ai creditori il decreto di chiusura emanato dal Tribunale.		Art. 119.		Art. 119.
In caso di irreperibilità di creditori aprire un libretto intestato a ogni singolo creditore e depositare il libretto in cancelleria fallimentare.				
Ricevere le eventuali note di variazione IVA inviate dai creditori.				

<sup>14</sup> Solo per le procedure c.d. "vecchio rito", se il fallimento è ante gennaio 2002 (senza contributo unificato) versare Euro 75,50 in cancelleria per le spese di chiusura. Depositare inoltre eventuali assegni circolare non ritirati dai creditori irreperibili.

<sup>15</sup> Stante il nuovo ruolo di sostituto di imposta è opportuno mantenere la partita IVA in essere sino alla chiusura del fallimento in quanto potranno essere operati dal curatore eventuali versamenti di ritenute operate anche mediante compensazioni di crediti di imposta (se a cavallo di esercizio anche il solo credito IVA generato dalla fattura di compenso del curatore, anziché essere "rinunciato" potrà essere utilizzato risparmiando la c.d. "moneta fallimentare").